

IL PRESIDENTE

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 nr° 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la legge 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997 n. 127 in tema di misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo come successivamente integrata e modificata;
- VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articolo 104 e 105;
- VISTO** il D.P.R. 06.04.1994 avente ad oggetto l'individuazione della circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;
- VISTO** il D.M. 21.12.2000 di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli, ritualmente notificato in data 3.1.2001;
- VISTI** gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1124 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione;
- VISTA** Legge 25 agosto 1991, n. 284, Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- VISTA** la legge 4 dicembre 1993, n°494 "Conversione in legge con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n° 400 recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittimi";
- VISTA** La legge 16 marzo 2001 n. 88 riportanti nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime;
- VISTA** la circolare n. 10 del 7 maggio 1994 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione in tema di Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione;

VISTA la circolare n. 120 in data 24 maggio 2001 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con particolare riferimento al paragrafo dedicato alla emissione delle Ordinanze Balneari;

VISTA la propria Ordinanza n. 3 in data 26 gennaio 2004 in materia di Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali, commerciali che si svolgono nell'ambito di giurisdizione dell'Autorità Portuale di Napoli;

VISTA l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Napoli n. 62 in data 20 giugno 2002 relativa alla disciplina delle attività balneari in genere esplesate lungo il litorale di relativa giurisdizione;

VISTA la successiva Ordinanza della Capitaneria di Porto di Napoli n. 77 in data 1 agosto 2003 relativa alla disciplina dei limiti di navigazione per le unità da diporto e condotta di acquascooters;

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare nell'ambito della propria giurisdizione con particolare riferimento alla regolamentazione delle attività che si svolgono sul pubblico demanio marittimo durante la stagione balneare, ferma restando la competenza della locale Autorità Marittima circa la disciplina delle funzioni di salvaguardia della sicurezza in mare dei bagnanti ed, in genere, della sicurezza che deve essere garantita in relazione alle attività che, pur svolgendosi sul demanio marittimo, hanno effetti sulla navigazione e sulla salvaguardia della vita umana in mare;

TENUTO CONTO che rientra nella competenza di questa A.P. la disciplina delle attività che attengono all'esercizio dell'attività turistico/ricreativa che si svolge sul pubblico demanio marittimo in occasione della Stagione Balneare;

RITENUTO OPPORTUNO di dover abrogare l'Ordinanza n. 13 emessa dall'Autorità Portuale in data 14-5-2004 in conformità al parere n. 1144 espresso dall'Adunanza della Sezione II del Consiglio di Stato in data 14-12-1976 e al Dispaccio dell'allora del Ministero dei Trasporti e della Navigazione datato 4 luglio 2000;

VISTA la delibera del Comitato Portuale n. 24 del 12-5-2004;

ORDINA

Articolo 1- Abrogazione

L'ordinanza n. 13 emessa dall'Autorità Portuale di Napoli in data 14-5-2004 è abrogata.

Articolo 2 – Disposizioni generali

Durante l'esercizio delle attività balneari devono funzionare presso le strutture balneari i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme vigenti in materia.

Per quanto riguarda la disciplina delle zone di mare riservate alla balneazione e quelle escluse trovano applicazione le regole stabilite dalla locale Autorità Marittima..

Articolo 3 – Prescrizioni sull'uso delle spiagge

Sulle spiagge rientranti nella competenza di questa Autorità Portuale, è vietato:

1. Lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati alla locazione, se provvisti di concessione demaniale o alle operazioni di assistenza e salvataggio;
2. Depositare e/o lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie e sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
3. Occupare, in modo da recarvi intralcio, la fascia di arenile della larghezza di metri cinque dalla battigia con attrezzature balneari (quali ombrelloni, sdraio, sedie e simili); detta fascia è riservata al libero transito, salve eventuali esigenze connesse con il soccorso, e non deve comunque essere inferiore ai due metri di larghezza, qualora la ristrettezza della spiaggia non consenta il rispetto della misura dei cinque metri di cui sopra;
4. Campeggiare;
5. Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed al soccorso;
6. Praticare qualsiasi gioco (p.e. il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.
7. Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, salvo la espressa destinazione di specifiche zone appositamente attrezzate in conformità alla normativa di settore da parte dei concessionari o dai soggetti a ciò abilitati. Sono escluse dal divieto le unità cinofile di salvataggio munite di brevetto regolarmente riconosciuto dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), nonché i cani guida per non vedenti;
8. Tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi sonori - ivi compresi altoparlanti installati su unità transitanti in prossimità del litorale - nonché fare uso dei citati apparecchi nelle ore 13.00 alle 16.00;
9. Esercitare attività (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità attività promozionale, ecc.) organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dell'Autorità Portuale; per le aree demaniali marittime assentite in uso esclusivo, i relativi concessionari sono tenuti a comunicare con congruo anticipo l'esercizio di tali attività, le quali possono essere svolte salvo espresso diniego dell'Autorità Portuale;
10. Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
11. Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, nonché accendere fuochi, senza la prescritta autorizzazione;
12. Effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai

bagnanti, mediante la distribuzione di manifesti e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;

13. Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;

14. Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione, nonché stendere, lavare o sistemare reti o altre attrezzature da pesca nelle suddette zone e nelle zone retrostanti spiagge.

Articolo 4 – Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari.

Le strutture balneari devono essere aperte al pubblico, per la balneazione, non oltre le ore 08.30 e chiuse non oltre le ore 19.30 di ogni giorno dal mese di maggio al mese di settembre di ogni anno.

Dal mese di ottobre al mese di aprile di ogni anno, le strutture balneari devono essere aperte al pubblico, per la balneazione, non oltre le ore 10.00 e chiuse non oltre le ore 18.00 di ogni giorno dal mese di maggio al mese di settembre di ogni anno.

I concessionari di strutture balneari - prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto nei precedenti articoli - devono:

1. Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia;

2. Esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza nonché le tariffe applicate per i servizi resi;

3. Durante l'orario di apertura i concessionari, singoli o associati, devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti in osservanza della specifica regolamentazione emanata dall'Amministrazione pubblica competente;

4. Qualora, a giudizio del concessionario, le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo, comportino situazioni di rischio per la balneazione, dovrà essere issata su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa indicante il divieto di balneazione;

5. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso definiti dalla normativa emessa in materia dall'Amministrazione marittima e sanitaria.

6. Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare e anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali o quelli a ciò comunque deputati.

7. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: metri 3 tra le file e metri 2,50 fra ombrelloni della stessa fila. Nelle giornate di forte vento, il concessionario dovrà tenere chiusi gli ombrelloni, alzando su apposita asta una bandiera gialla.

Inoltre gli ombrelloni dovranno:

- avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da assicurare una maggiore resistenza allo strappo;

- avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidale la parte superiore con quella inferiore;

- avere la parte terminale delle stecca provvista di protezioni tali da munirle di caratteristiche di sicurezza rispondenti alla normativa vigente in tema di Norme di prevenzione degli infortuni.

Laddove siano presenti particolari esigenze che non permettono il rispetto di quanto indicato nella prima parte del presente numero, la modalità di apposizione degli ombrelloni deve essere concordata con l'Autorità Portuale;

8. Le zone concesse possono essere recintate - fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia - con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,80 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare; tale recinzione deve essere realizzata con materiali che non alterino il pregio ambientale e paesaggistico dei luoghi e ben si inseriscono in esso, previo possesso delle eventuali autorizzazioni emesse dalle Pubbliche Amministrazioni competenti ed, in particolare quelle previste dalla legge, a dell' ambiente e del paesaggio;

9. Ferma restando la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari dovranno altresì predisporre, al fine di consentire la mobilità dei portatori di handicap all'interno delle aree in concessione ed in conformità alla normativa attualmente vigente, appositi corridoi da posizionare sulla spiaggia anche se la relativa installazione non risulta essere stata riportata nel titolo concessorio; allo stesso fine, i predetti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione previa comunicazione all'Autorità Portuale e Marittima e dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare;

10. Nel periodo compreso tra le ore 01.00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, etc.), salvo espresso consenso del concessionario.

Articolo 5 – Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.

Ferma restando l'applicazione del precedente articolo, gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e/o provvedimento similare previsto dalla legge, nonché l'autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità.

Ogni stabilimento balneare deve essere dotato delle idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Deve essere individuato, presso ogni stabilimento balneare, un apposito locale opportunamente segnalato e destinato al pronto soccorso.

In detto locale dovranno essere tenute pronte all'uso, oltre alle ulteriori dotazioni stabilite dall'Autorità Sanitaria e Marittima, le seguenti:

- tre bombolette individuali di ossigeno di cui una del tipo usa e getta senza riduttore di pressione, una portatile ed una fissa da tenere nel locale infermeria con riduttore di pressione;
- una cannula di respirazione bocca a bocca;
- Un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie.
- Una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa di settore.

I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria e/o altra Amministrazione competente in materia.

E' vietato l'uso di sapone o di shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

I servizi igienici per disabili di cui alla Legge 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per le altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio.

I concessionari devono controllare le installazioni prima della chiusura serale per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

Articolo 6 – Disposizioni finali e sanzionatorie.

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in un luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il presente provvedimento entra in vigore in data 19.7.2004 e sostituisce ed abroga qualsiasi altra disposizione precedente ed incompatibile.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali responsabilità loro derivanti dell'illecito comportamento ai sensi degli articoli 2043 e ss. del Codice Civile, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione..

Il Presidente
Francesco NERLI